

REPUBBLICA FRANCESE

Ministero per il Partenariato territoriale
e il decentramento

Decreto n. **su varie disposizioni relative alle isole artificiali, alle installazioni, alle strutture galleggianti e alle imbarcazioni professionali**

NOR: TECM2423434D

Destinatari: *gestori di progetti, operatori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica, servizi statali, organismi riconosciuti, armatori, proprietari o gestori, prefetture marittime, utenti.*

Oggetto: *il decreto è emanato ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 2023-175 del 10 marzo 2023 sull'accelerazione della produzione di energia rinnovabile.*

Entrata in vigore: *il testo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.*

Avviso: *il presente decreto mira, da un lato, a definire lo status e il regime specifico in termini di controllo e sicurezza delle isole artificiali, delle installazioni e delle strutture galleggianti ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 2023-175 del 10 marzo 2023 sull'accelerazione della produzione di energia rinnovabile. Dall'altro, esso prevede anche disposizioni specifiche per le imbarcazioni professionali, che si tratti di operazioni di rifornimento di carburante o di modifiche del decreto n. 84-810 al fine di soddisfare le esigenze espresse dalle autorità decentrate.*

Riferimento: *l'articolo 63 della legge n. 2023-175 del 10 marzo 2023 sull'accelerazione della produzione di energia rinnovabile può essere consultato sul sito web di Légifrance (<https://www.legifrance.gouv.fr>).*

Il primo ministro,

sulla relazione del ministro per il Partenariato territoriale e il decentramento e del ministro delegato presso il ministro per il Partenariato territoriale e il decentramento, responsabile per gli Affari marittimi e la pesca;

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, pubblicata con decreto n. 96-774 del 30 agosto 1996, unitamente alla legge n. 95-1311 del 21 dicembre 1995 che ne autorizza la ratifica;

visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle imbarcazioni;

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione; unitamente alla notifica n. X inviata alla Commissione europea il X 2024;

visto il codice ambientale;

visto il codice penale;

visto il codice del commercio;

visto il codice generale della proprietà delle pubbliche amministrazioni;

visto il codice dei trasporti, in particolare la sua quinta parte;

vista l'ordinanza n. 2016-1687 dell'8 dicembre 2016 relativa alle zone marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica francese;

visto il decreto n. 84-810 del 30 agosto 1984 relativo alla sicurezza della vita umana in mare, alla prevenzione dell'inquinamento e alla certificazione di sicurezza e sociale delle imbarcazioni;

visto il decreto n. 97-1198 del 19 dicembre 1997 recante attuazione dell'articolo 2, primo paragrafo, del decreto n. 97-34 del 15 gennaio 1997 relativo alla deconcentrazione delle singole decisioni amministrative ai ministri responsabili della transizione ecologica e solidale, della coesione territoriale e delle relazioni con gli enti locali e regionali;

visto il decreto n. 2006-142 del 10 febbraio 2006 sull'istituzione dello sportello unico previsto dalla legge n. 2005-412 del 3 maggio 2005 sull'istituzione del registro internazionale francese, e successive modifiche;

visto il decreto n. 2013-611 del 10 luglio 2013 relativo alla regolamentazione applicabile alle isole artificiali, alle installazioni, alle strutture e ai relativi impianti sulla piattaforma continentale, nella zona economica esclusiva e nella zona di protezione ecologica, nonché ai cavi e alle condotte sottomarini;

visto il parere del comitato di vigilanza dell'Ufficio depositi e prestiti del 15 luglio 2024;

visto il parere del Consiglio superiore dell'energia del 28 maggio 2024;

visto il parere del Consiglio superiore della marina mercantile francese del 20 giugno 2024;

visto il parere della missione interministeriale sull'acqua emesso il 17 giugno 2024;

viste le osservazioni formulate nel corso della consultazione pubblica svoltasi tra il 18 luglio e il 12 agosto 2024, ai sensi dell'articolo L123-19-1 del codice ambientale;

visto il parere del Consiglio dipartimentale della Guadalupa del ...;

visto il parere del Consiglio regionale della Guadalupa del ...;

visto il parere dell'Assemblea della Guyana francese del ...;

visto il parere dell'Assemblea della Martinica del 14 agosto 2024;

visto il parere del Consiglio dipartimentale della Réunion del ...;

visto il parere del Consiglio regionale della Réunion del 29 agosto 2024;

visto il parere del Consiglio dipartimentale di Mayotte del ...;

visto il parere del Consiglio territoriale di Saint-Barthélemy del ...;

visto il parere del Consiglio territoriale di Saint-Martin del ...;

visto il parere del Consiglio territoriale di Saint-Pierre-et-Miquelon del ...;

visto il parere del governo della Nuova Caledonia del ...;

visto il parere del governo della Polinesia francese dell'31 luglio 2024;

sentito il Consiglio di stato (sezione opere pubbliche),

Con il presente decreta:

TITOLO I

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISOLE ARTIFICIALI, ALLE INSTALLAZIONI E ALLE
STRUTTURE GALLEGGIANTI**

CAPO I

**DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL DECRETO N. 2013-611 DEL 10 LUGLIO 2013 RELATIVO
ALLA REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE ALLE ISOLE ARTIFICIALI, ALLE INSTALLAZIONI,**

ALLE STRUTTURE E AI RELATIVI IMPIANTI SULLA PIATTAFORMA CONTINENTALE, NELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA E NELLA ZONA DI PROTEZIONE ECOLOGICA, NONCHÉ AI CAVI E ALLE CONDOTTE SOTTOMARINI

Articolo 1

Il citato decreto del 10 luglio 2013 è modificato conformemente agli articoli da 2 a 4 del presente decreto.

Articolo 2

Il titolo del decreto è modificato come segue: “Decreto n. 2013-611 del 10 luglio 2013 relativo alla regolamentazione applicabile alle isole artificiali, alle installazioni, alle strutture e ai relativi impianti, nonché ai cavi e alle condotte sottomarini all’interno di aree marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica francese”.

Articolo 3

Nel titolo del titolo I del citato decreto del 10 luglio 2013, le parole “sulle isole artificiali, le installazioni, le strutture e i relativi impianti” sono sostituite dalle parole: “l’autorizzazione necessaria per la costruzione, l’esercizio e l’uso di isole artificiali, installazioni, strutture e relativi impianti sulla piattaforma continentale, nella zona economica esclusiva e nella zona di protezione ecologica”.

Articolo 4

Dopo il titolo I del citato decreto del 10 luglio 2013, è inserito un titolo I bis, così formulato:

“Titolo I bis: Disposizioni di sicurezza applicabili agli impianti offshore di energia rinnovabile e alle loro opere di connessione alla rete pubblica di trasmissione dell’energia elettrica nelle zone marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica francese.

Articolo 18 bis – Un decreto del ministro responsabile per l’Energia e del ministro responsabile per gli Affari marittimi stabilisce le norme volte a garantire la sicurezza degli impianti offshore di produzione di energia rinnovabile e delle loro opere di connessione alla rete pubblica di trasmissione dell’energia elettrica nelle zone marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica francese. Tale decreto specifica inoltre le misure transitorie di attuazione del presente decreto per gli impianti offshore di produzione di energia rinnovabile che hanno dato luogo a una procedura di gara ai sensi dell’articolo L. 311-10 del codice dell’energia e per le stesse procedure di gara in corso per le quali è già stato pubblicato un bando di gara pubblico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea alla data di entrata in vigore del decreto.”

Articolo 5

Dopo il titolo II del citato decreto del 10 luglio 2013, è inserito un titolo II bis, così formulato:

“Titolo II bis: Disposizioni relative allo stato e alla sicurezza delle isole artificiali, delle installazioni e delle strutture galleggianti.

Capo I: Definizioni (articoli da 19-1 a 19-3)

Articolo 19-1 – I. – Ai fini della summenzionata ordinanza dell’8 dicembre 2016, per isola artificiale, installazione e struttura galleggiante si intende qualsiasi dispositivo galleggiante collegato in modo permanente alla banchina, al fondo marino o al suo sottosuolo o a qualsiasi altro punto fisso a terra o in mare aperto che non sia principalmente costruito e attrezzato per la navigazione marittima e destinato a tal fine o assegnato a servizi pubblici di natura amministrativa o industriale e commerciale ai sensi dell’articolo L. 5000-2 del codice dei trasporti.

II. Fatte salve le disposizioni di cui al precedente paragrafo, qualsiasi imbarcazione operante su base commerciale che soddisfi cumulativamente le condizioni seguenti è trattata come un’isola artificiale, un’installazione e una struttura galleggiante e non può operare nel demanio marittimo naturale ai sensi dell’articolo 40-3, paragrafo 2, della summenzionata ordinanza dell’8 dicembre 2016:

1° opera in prossimità della costa, a una distanza fissata con decreto;

2° opera principalmente all’ancora, allo stazionamento o all’ormeggio, indipendentemente dal fatto che tale operazione sia soggetta o meno a un sistema di autorizzazione amministrativa ai sensi del codice generale della proprietà delle pubbliche amministrazioni;

3° è destinata a un uso residenziale, turistico o ricreativo, o ad attività balneari, alberghiere o di ristorazione.

III. – Non sono considerate isole artificiali, installazioni o strutture galleggianti:

1. installazioni e strutture destinate principalmente al segnalamento marittimo;

2. impianti ed opere relativi alla protezione, allo studio, alla gestione o al funzionamento delle risorse della pesca e dell’acquacoltura, alla ricerca scientifica o alla protezione dell’ambiente, nonché quelli relativi agli studi tecnici e ambientali riguardanti gli impianti offshore di energia rinnovabile e le relative opere di connessione alle reti pubbliche dell’energia elettrica.

Articolo 19-2 – Ai sensi dell’articolo 40-6 dell’ordinanza dell’8 dicembre 2016, gli articoli 40-2 e 40-3 di tale ordinanza non si applicano a:

1. banchine e pontili galleggianti, ancorati o collegati alla banchina in qualsiasi altro punto fisso e gestiti senza la presenza permanente di personale per l'ormeggio o l'attracco delle imbarcazioni o come estensione delle strutture portuali;

2. qualsiasi isola artificiale, installazione e struttura galleggiante installata nell'ambito di un evento nautico temporaneo di durata non superiore a un mese;

3. impianti di energia rinnovabile offshore installati a titolo sperimentale o su base di prova.

Le modalità dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono specificate con decreto del ministro responsabile degli Affari marittimi.

Articolo 19-3 – Ai fini del presente capo, per “proprietario o operatore” si intende la persona fisica o giuridica responsabile del funzionamento dell'isola artificiale, dell'installazione e della struttura galleggiante.

Capo II: Riconoscimento e obblighi degli organismi di controllo (articoli da 19-4 a 19-12)

Sottosezione 1: Disposizioni relative alle procedure di controllo delle isole artificiali, delle installazioni e delle strutture galleggianti

Articolo 19-4 – Ai fini della messa in servizio dell'isola artificiale, dell'installazione o della struttura galleggiante, il proprietario, l'operatore o il responsabile dell'esecuzione dei lavori di esplorazione o di esercizio deve far effettuare i controlli previsti all'articolo 40-3 della citata ordinanza dell'8 dicembre 2016 da un organismo riconosciuto di cui all'articolo 19-7 del presente decreto.

Al termine dei controlli, se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 19-5 del presente decreto e in assenza di una grave non conformità, l'organismo riconosciuto rilascia un certificato di conformità, il cui modello è definito con decreto del ministro responsabile per gli Affari marittimi.

Articolo 19-5 – Un decreto del ministro responsabile per gli Affari marittimi istituisce le modalità, la portata e le tecniche per effettuare tali controlli. Esso stabilisce, se del caso, in funzione delle categorie di isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti, la frequenza dei controlli che consentono il mantenimento del certificato di conformità e di quelli che ne consentono il rinnovo. Esso distingue inoltre tra i controlli contemplati dal certificato di conformità iniziale, necessari per la messa in servizio dell'isola artificiale, dell'installazione e della struttura galleggiante, e i controlli previsti dal nuovo certificato di conformità, se del caso, necessari in caso di modifica dell'installazione.

A seconda di ciascuna categoria di isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti, con decreto del ministro per gli Affari marittimi sono stabiliti i requisiti da rispettare, anche per quanto riguarda il rilascio del certificato di conformità, e sono definite le principali non

conformità che determinano la notifica al ministro per gli Affari marittimi e al ministro dell'Energia alle condizioni di cui all'articolo 19-13 del presente decreto.

Oltre ai requisiti generali definiti con decreto del ministro responsabile per gli Affari marittimi, requisiti speciali possono applicarsi solo a determinate installazioni, tenendo conto della loro progettazione.

Qualora i metodi di progettazione si discostino dai requisiti generali stabiliti dal ministro degli Affari marittimi, essi sono sottoposti ad analisi tecnica e sono valutati e approvati dall'organismo riconosciuto.

Nel caso in cui l'isola artificiale, l'installazione o la struttura galleggiante sia destinata a ricevere il pubblico, possono essere aggiunti requisiti speciali, su richiesta del prefetto del dipartimento, relativi alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'installazione al fine di prevenire un grave rischio per le persone che la frequentano a causa della sua esposizione al rischio di incendio o a gravi rischi naturali o, qualora tale isola artificiale, installazione o struttura galleggiante sia installata all'interno dei confini amministrativi dei porti e, negli estuari, fino al primo ostacolo alla navigazione delle imbarcazioni, per evitare di aggravare l'esposizione di terzi a tali rischi.

Articolo 19-6 – Il controllo dell'isola artificiale, dell'installazione o della struttura galleggiante può essere imposto al proprietario, all'operatore o al responsabile dell'esecuzione dei lavori di esplorazione o di esercizio dal ministro responsabile degli Affari marittimi a seguito di una relazione, che può essere presentata con qualsiasi mezzo, attestante una non conformità grave o ripetuta delle norme volte a garantire la sicurezza marittima e la sicurezza di esercizio. In tal caso, il proprietario, l'operatore o il responsabile dell'esecuzione dei lavori di esplorazione o di esercizio ne vengono informati senza indugio.

Qualora si riscontri una grave non conformità, l'organismo riconosciuto ne informa il ministro responsabile per gli Affari marittimi e il prefetto marittimo. Il ministro responsabile per l'Energia è informato delle non conformità relative agli impianti di energia rinnovabile offshore e alle relative opere di connessione alle reti pubbliche dell'energia elettrica.

Sottosezione 2: Riconoscimento e obblighi degli organismi di controllo

Articolo 19-7 – Gli organismi di controllo sono riconosciuti con decreto del ministro responsabile per gli Affari marittimi pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Il contenuto della domanda è definito con decreto di tale ministro.

Il ministro responsabile degli Affari marittimi redige e aggiorna l'elenco degli organismi da lui riconosciuti.

Articolo 19-8 – L'organismo che chiede il riconoscimento deve presentare domanda al ministro competente per gli Affari marittimi.

Articolo 19-9 – Possono essere riconosciuti solo gli organismi che rilasciano certificazioni a norma di un accreditamento specificato con decreto del ministro responsabile per gli Affari marittimi o gli organismi che soddisfano i criteri di cui all'allegato 1, parte B, punto 8, del regolamento (CE) n. 391/2009.

Per quanto riguarda gli impianti per la produzione di energia rinnovabile, queste due condizioni devono essere soddisfatte da una società commerciale o dalle sue controllate.

Possono essere riconosciuti solo gli organismi che redigono, pubblicano e aggiornano norme, regolamenti o riferimenti tecnici propri relativi alla progettazione e alla costruzione di isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti, compreso il rilascio di certificati, e ai rispettivi sistemi tecnici essenziali. Un decreto del ministro responsabile per gli Affari marittimi stabilisce l'elenco di tali norme, regolamenti o riferimenti tecnici nonché le norme che determinano il livello di qualità da rispettare.

Possono essere riconosciuti solo gli organismi che dispongono di una stabile organizzazione e di una rappresentanza effettiva sul territorio francese.

L'organismo riconosciuto informa senza indugio il ministro responsabile degli Affari marittimi di qualsiasi modifica delle informazioni in base alle quali gli è stato concesso il riconoscimento.

Articolo 19-10 – I. Il riconoscimento può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento dal ministro responsabile degli Affari marittimi:

1. in caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa fino a 100 000 EUR inflitta dal ministro competente per gli Affari marittimi ai sensi dell'articolo 40-4, primo paragrafo, della summenzionata ordinanza dell'8 dicembre 2016;

2. se l'organismo cessa di soddisfare i criteri in base ai quali è stato riconosciuto;

3. in caso di grave o reiterata inadempienza da parte dell'organismo nell'esecuzione del compito affidatogli.

II. Il ministro responsabile degli Affari marittimi sospende o revoca il riconoscimento dopo aver invitato il capo dell'organismo a presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni. Il capo dell'organismo può essere assistito da un avvocato o rappresentato da un agente di sua scelta.

Articolo 19-11 –. I funzionari di cui all'articolo 25-3 del citato decreto del 30 agosto 1984 assegnati ai dipartimenti centrali del ministro responsabile per gli Affari marittimi possono valutare, nei limiti delle loro attribuzioni, la qualità dei servizi prestati da organismi riconosciuti e possono partecipare alle visite di controllo effettuate da tali organismi. Su loro richiesta, gli organismi riconosciuti trasmettono ai funzionari menzionati un elenco dei controlli previsti, precisando le date, gli orari e i luoghi, nonché l'oggetto di tali controlli. Essi

forniscono inoltre, su richiesta, qualsiasi documento o materiale pertinente per la valutazione delle loro prestazioni.

Se i funzionari di cui al primo comma constatano che un organismo riconosciuto ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza della presente sottosezione, ne informano il ministro responsabile degli Affari marittimi.

Articolo 19-12 – L'organismo riconosciuto conserva i risultati dei suoi controlli. Esso trasmette tutte le informazioni pertinenti al prefetto responsabile del rilascio delle autorizzazioni necessarie per la costruzione, l'esercizio e l'uso di isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti, al prefetto marittimo e al ministro responsabile degli Affari marittimi, comprese le relazioni sui controlli riguardanti isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti per le quali l'organismo riconosciuto rilascia certificati di conformità.

Esso trasmette le sue relazioni di studio e di monitoraggio al proprietario o all'operatore di un'isola artificiale, di un'installazione o di una struttura galleggiante, se del caso per via elettronica, entro 60 giorni dalla visita. La relazione comprende una descrizione del controllo, dei suoi risultati e dei punti di non conformità e di non conformità grave di cui all'articolo 19-5.

L'organismo trasmette al ministro responsabile per gli Affari marittimi una relazione sulle sue attività per l'anno trascorso. Tale relazione specifica, in particolare, l'elenco e il numero dei controlli effettuati, la frequenza delle non conformità riscontrate e l'esame del proprio sistema di gestione della qualità.

Con decreto del ministro responsabile per gli Affari marittimi sono precisate le modalità dettagliate per l'applicazione della presente sottosezione.

Sottosezione 3: Sanzioni amministrative imposte al proprietario o all'operatore di un'isola artificiale, di un'installazione o di una struttura galleggiante

Articolo 19-13 – L'autorità amministrativa competente a intimare tramite notifica al proprietario o all'operatore di adempiere ai suoi obblighi, di cui all'articolo 40-5, paragrafo I, della summenzionata ordinanza dell'8 dicembre 2016, è il prefetto marittimo se l'isola artificiale, l'installazione o la struttura galleggiante si trovano sulla piattaforma continentale, nella zona economica esclusiva o nella zona di protezione ecologica.

Se l'isola artificiale, l'installazione o la struttura galleggiante si trova nel mare territoriale o in parte nel mare territoriale e in parte nella zona economica esclusiva, il prefetto del dipartimento è l'autorità amministrativa competente.

Articolo 19-14 – Qualora l'interessato non si conformi a una notifica entro il termine stabilito dal prefetto competente di cui all'articolo 19-13, quest'ultimo può irrogare le sanzioni amministrative previste all'articolo 40-5, paragrafo II, della summenzionata ordinanza dell'8 dicembre 2016.

Articolo 19-15 – La decisione di svincolare gli importi di cui all'articolo 40-5 della summenzionata ordinanza dell'8 dicembre 2016 è presa dal prefetto marittimo se l'isola artificiale, l'installazione o la struttura galleggiante si trova sulla piattaforma continentale, nella zona economica esclusiva o nella zona di protezione ecologica.

Qualora l'isola artificiale, l'installazione o la struttura galleggiante sia situata nel mare territoriale o in parte nel mare territoriale e in parte nella zona economica esclusiva, il prefetto del dipartimento è l'autorità amministrativa competente.

Il prefetto competente designa il beneficiario o i beneficiari e precisa l'importo delle somme da erogare a loro favore.

Egli decide altresì la sorte degli interessi di deposito. La decisione è notificata al beneficiario interessato.

Articolo 19-16 – Gli importi sono svincolati su richiesta del beneficiario o dei beneficiari. A sostegno della loro domanda, essi presentano tutti i documenti atti a comprovare la loro identità e il loro status, la decisione di svincolo del deposito e, in generale, tutti i documenti necessari per il pagamento degli importi.

Se del caso, il beneficiario informa il prefetto competente dello svincolo degli importi.

Articolo 19-17 – La persona notificata che ha pagato l'importo ordinato ai sensi dell'articolo 40-5 della suddetta ordinanza trasmette al prefetto competente una dichiarazione delle spese sostenute e i relativi documenti giustificativi. Sulla base di tali documenti e, se del caso, di un controllo in loco, il prefetto competente stabilisce con decreto l'importo delle somme da svincolare e designa il beneficiario o i beneficiari.

Articolo 19-18 – Nel caso di lavori ordinati *ex officio*, il prefetto competente informa l'operatore inadempiente del completamento dei lavori e del loro pagamento.

Articolo 19-19 – In caso di procedura di insolvenza che coinvolga il proprietario o l'operatore dell'impianto, il prefetto competente chiede lo svincolo degli importi per garantire l'esecuzione dei lavori e il pagamento.

Il prefetto competente determina le spese ammissibili e presenta una domanda di svincolo del deposito per garantirne il pagamento. Il rappresentante della società nella procedura di insolvenza formalizza i contratti di lavoro.

Qualora sia stata emessa una sentenza per l'avvio di una procedura fallimentare e il curatore abbia eseguito, a proprie spese, i lavori e le operazioni di cui alla decisione, esso è il beneficiario delle somme svincolate.

Il prefetto dispone lo svincolo del deposito a favore del curatore fallimentare.

Articolo 19-20 – In caso di lavori obbligatori, il prefetto competente provvede a informare il rappresentante del proprietario o dell'operatore dell'installazione nell'ambito di un procedimento collettivo.

Articolo 19-21 – Lo svincolo del deposito avverrà con la presentazione della decisione di svincolo del deposito alle stesse condizioni di cui sopra.

Gli importi depositati sono esenti da sequestro non appena sono versati dal revisore dei conti all'Ufficio depositi e prestiti.”

CAPO II

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL DECRETO N. 2006-142 DEL 10 FEBBRAIO 2006 SULL'ISTITUZIONE DELLO SPORTELLLO UNICO PREVISTO DALLA LEGGE N. 2005-412 DEL 3 MAGGIO 2005 SULL'ISTITUZIONE DEL REGISTRO INTERNAZIONALE FRANCESE

Articolo 6

Il decreto n. 2006-142 del 10 febbraio 2006 è modificato:

I. L'articolo 2 è così modificato:

1. il primo paragrafo è integrato dalla frase seguente: “Tale sportello unico è inoltre responsabile della raccolta e della gestione di tutte le domande di registrazione e di iscrizione come imbarcazione francese a pilotaggio remoto nel registro delle imbarcazioni a pilotaggio remoto battenti bandiera francese e di isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti nel registro di tali unità battenti bandiera francese”;

2. al secondo paragrafo, dopo le parole: “di imbarcazioni”, sono inserite le seguenti parole: “, imbarcazioni a pilotaggio remoto e isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti”;

3. al terzo paragrafo, dopo le parole: “registro internazionale francese”, sono inserite le seguenti parole: “, imbarcazioni a pilotaggio remoto nel registro delle imbarcazioni a pilotaggio remoto battenti bandiera francese e isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti nel registro di tali unità battenti bandiera francese.”;

4. il sesto paragrafo è sostituito dal seguente: “Lo sportello unico tiene il registro delle ipoteche sulle imbarcazioni iscritte nel registro internazionale francese, sulle imbarcazioni a pilotaggio remoto iscritte nel registro delle imbarcazioni a pilotaggio remoto battenti bandiera francese e sulle isole artificiali, le installazioni e le strutture galleggianti iscritte nel registro di tali unità battenti bandiera francese. Esso provvede alla pubblicazione di tali ipoteche, nonché ai sequestri di tali imbarcazioni, imbarcazioni a pilotaggio remoto e isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti, conformemente all'articolo R. 5114-14-2 del codice dei trasporti”.

CAPO III

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL DECRETO N. 97-1198 DEL 19 DICEMBRE 1997 RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PRIMO COMMA, DEL DECRETO N. 97-34 DEL 15 GENNAIO 1997 RELATIVO ALLA DECONCENTRAZIONE DELLE SINGOLE DECISIONI AMMINISTRATIVE

**AI MINISTRI RESPONSABILI DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E SOLIDALE, DELLA
COESIONE TERRITORIALE E DELLE RELAZIONI CON GLI ENTI LOCALI E REGIONALI**

Articolo 7

È modificato l'elenco delle singole decisioni amministrative adottate dal ministro competente per la Transizione ecologica e solidale alla voce "Infrastrutture, trasporti, mare" di cui all'allegato 1 del decreto n. 97-1198 del 19 dicembre 1997 da sottoporre ai ministri responsabili della transizione ecologica e solidale, della coesione territoriale e delle relazioni con gli enti locali e regionali di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto n. 97-34 del 15 gennaio 1997 relativo alla deconcentrazione delle singole decisioni amministrative:

1. alla riga 41, dopo le parole: "delle imbarcazioni del registro internazionale francese" sono inserite le seguenti parole: "imbarcazioni a pilotaggio remoto e isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti", e dopo le parole: "di tali imbarcazioni", sono inserite le seguenti parole: ", imbarcazioni a pilotaggio remoto e isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti";

2. alla riga 61, dopo le parole: "registro internazionale francese", sono inserite le seguenti parole: ", imbarcazioni a pilotaggio remoto battenti bandiera francese e isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti nel registro di tali unità battenti bandiera francese";

3. alla riga 65, dopo le parole: "registro internazionale francese", sono inserite le seguenti parole: ", imbarcazioni a pilotaggio remoto battenti bandiera francese e isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti nel registro di tali unità battenti bandiera francese".

CAPO IV

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL CODICE DEI TRASPORTI

Articolo 8 [registrazione]

La parte quinta, libro I, titolo I, capo II, del codice dei trasporti è così modificata:

1. all'articolo R. 5112-1A, dopo le parole: "imbarcazioni a pilotaggio remoto" sono aggiunte le seguenti parole: "e isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti".

Articolo 9 [proprietà]

La parte quinta, libro I, titolo I, capo IV, del codice dei trasporti è così modificata:

1. il titolo del capo IV è sostituito dal seguente: "Proprietà di imbarcazioni, imbarcazioni a pilotaggio remoto, isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti";

2. l'articolo 5114-1A è sostituito dalle seguenti disposizioni: "Le disposizioni del presente capo applicabili alle imbarcazioni iscritte nel registro internazionale francese si applicano anche alle imbarcazioni a pilotaggio remoto, alle isole artificiali, alle installazioni e alle strutture galleggianti".

CAPO V

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL CODICE DEL COMMERCIO

Articolo 10

Il codice del commercio è modificato come segue:

I. L'articolo L. 521-2 è modificato come segue:

1. al punto 6, dopo il riferimento: "articolo L. 5112-1-9 dello stesso codice", sono inserite le seguenti parole: "nonché quelle relative alle isole artificiali, alle installazioni e alle strutture galleggianti di cui all'articolo 40-2 dell'ordinanza n. 2016-1687 dell'8 dicembre 2016 sulle zone marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica francese";

2. al punto 7, dopo il riferimento: "articolo L. 5112-1-9 dello stesso codice", sono inserite le seguenti parole: "nonché quelle relative alle isole artificiali, alle installazioni e alle strutture galleggianti di cui all'articolo 40-2 dell'ordinanza n. 2016-1687 dell'8 dicembre 2016 sulle zone marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica francese";

II. L'articolo R. 521-34 è così modificato:

1. dopo il riferimento: "L. 5112-1-9 dello stesso codice" sono inserite le seguenti parole: "nonché sulle isole artificiali, le installazioni e le strutture galleggianti di cui all'articolo 40-2 dell'ordinanza n. 2016-1687 dell'8 dicembre 2016 sulle zone marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica francese";

2. nella seconda frase, dopo le parole: "o l'imbarcazione a pilotaggio remoto", sono inserite le seguenti parole: "o isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti".

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMBARCAZIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL DECRETO N. 84-810 DEL 30 AGOSTO 1984 RELATIVO ALLA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE, ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO E ALLA CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA E SOCIALE DELLE NAVI;

Articolo 11

Il decreto n. 84-810 del 30 agosto 1984 di cui sopra è modificato conformemente alle disposizioni degli articoli da 11 a 17 del presente decreto.

Articolo 12 (definizioni)

L'articolo 1 del suddetto decreto del 30 agosto 1984 è modificato come segue:

1. il paragrafo I è integrato da un punto così formulato:

“9. Imbarcazione di servizio offshore: qualsiasi imbarcazione a propulsione meccanica adibita al trasporto e all'accoglienza di personale industriale e autorizzata a imbarcare più di 12 persone ma senza avere più di 12 passeggeri”;

2. al paragrafo II, punto 4, lettera c) del medesimo articolo, il punto “.” è sostituito da: “;” e dopo il paragrafo II, punto 4, lettera c), del medesimo articolo, è inserita la lettera seguente:

“d) personale industriale”;

3. il paragrafo II del medesimo articolo è così integrato:

“51. Personale industriale: tutte le persone trasportate o alloggiate a bordo per svolgere attività industriali in mare, sia a bordo di altre imbarcazioni che in impianti offshore.

52. Evento nautico: qualsiasi evento organizzato e temporaneo che comporti un raduno di persone nell'ambito di un'attività marittima e che si svolga, in tutto o in parte, in mare, anche entro i confini amministrativi di porti e in estuari, fino al primo ostacolo alla navigazione delle imbarcazioni.

Le modalità di organizzazione degli eventi nautici sono stabilite con decreto del ministro responsabile degli Affari marittimi”.

Articolo 13 [imbarcazioni di servizio offshore]

All'articolo 3-1, paragrafo I, dopo l'ultimo comma del punto 2 del citato decreto del 30 agosto 1984, è aggiunto il seguente comma:

“- imbarcazioni di servizio offshore con lunghezza di riferimento pari o superiore a 24 metri.”

Articolo 14 [imbarcazioni di servizio offshore]

All'articolo 20, paragrafo I, punto 1.2, del citato decreto del 30 agosto 1984, tra le parole: “caricamento” e “o pesca”, sono inserite le seguenti parole: “servizio offshore”.

Articolo 15 [controllo dello Stato di approdo]

L'articolo 41-2, secondo paragrafo, del citato decreto del 30 agosto 1984 è così modificato:

1. le parole: “a disposizione dell’ispettorato” sono sostituite dalle parole: “a disposizione dell’ispettore”;

2. il secondo paragrafo è integrato come segue: “Il comandante dell’imbarcazione fornisce all’ispettore i mezzi per accedervi in condizioni di sicurezza. In caso contrario, la partenza dell’imbarcazione può essere rinviata fino a quando l’ispezione non possa essere effettuata il primo giorno lavorativo successivo alla disponibilità di tali mezzi. Essa può essere anticipata con decisione del capo del Centro di sicurezza navale a fini di servizio alle condizioni stabilite con decreto.”.

Articolo 16 [controllo dello Stato di approdo]

All’articolo 41-3, punto 3, secondo paragrafo, del citato decreto del 30 agosto 1984, le parole: “Il comandante dell’imbarcazione fornisce all’ispettore i mezzi per accedervi in condizioni di sicurezza. In caso contrario, la partenza dell’imbarcazione può essere rinviata fino a quando l’ispezione non possa essere effettuata” sono soppresse.

Articolo 17 [controllo dello Stato di approdo]

L’articolo 41-8 del decreto del 30 agosto 1984 è modificato come segue:

1. al paragrafo V, dopo le parole: “dell’articolo R. 5333-4 del codice dei trasporti”, sono inserite le seguenti parole: “o che chiama solo durante la notte, come definito all’articolo 150-1.02 del regolamento allegato al decreto del 23 novembre 1987 sulla sicurezza delle imbarcazioni e la prevenzione dell’inquinamento,”;

2. dopo il paragrafo VI, è aggiunto il paragrafo VII come segue:

“VII. — Su richiesta dell’armatore o del suo rappresentante, la revoca dell’ispezione di blocco è effettuata il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta. Essa può essere anticipata con decisione del capo del Centro di sicurezza navale a fini di servizio alle condizioni stabilite con decreto.”

Articolo 18 [controllo dello Stato di approdo]

All’articolo 41-9, paragrafo IV, del citato decreto del 30 agosto 1984, dopo le parole: “articolo L. 5241-4-6 del codice dei trasporti” il testo è completato dalle parole “e articolo L. 229-18-6 del codice ambientale”.

Articolo 19 [divieto di traino]

L'articolo L. 42-6 è integrato dal seguente paragrafo:

“Qualsiasi attrezzo galleggiante o imbarcazione trainata non è autorizzato a trasportare passeggeri. Solo il personale necessario per la sicurezza o per il corretto svolgimento delle operazioni è autorizzato a bordo.”

Articolo 20 [evento nautico]

L'articolo 55 del citato decreto del 30 agosto 1984 è integrato da due paragrafi così formulati:

“VII. – Condizioni per il trasporto di passeggeri a bordo di pescherecci durante un evento nautico

Nel contesto di un evento nautico, a esclusione dell'inizio delle regate, un peschereccio può essere autorizzato a imbarcare, a titolo gratuito e sotto la responsabilità dell'armatore o del proprietario dell'imbarcazione, un numero di passeggeri superiore a 12 purché l'imbarcazione soddisfi le seguenti condizioni cumulative:

1. soddisfa le condizioni per il rilascio o il mantenimento dei relativi permessi di sicurezza e dei relativi certificati di prevenzione dell'inquinamento;
2. dispone di un fascicolo di stabilità integrato da un calcolo specifico, alle condizioni stabilite con decreto;
3. rimane a meno di 2 miglia dalle acque protette dal luogo di partenza, in condizioni meteorologiche specifiche definite con decreto, durante la navigazione diurna;
4. non imbarca un numero di passeggeri superiore a un rapporto di 1 passeggero per metro lineare di lunghezza complessiva dell'imbarcazione;
5. attua un sistema di conteggio dei passeggeri;
6. richiede ai passeggeri di indossare un giubbotto di salvataggio durante l'evento nautico.

Un decreto del ministro responsabile per gli Affari marittimi specifica le modalità dettagliate per l'applicazione del presente paragrafo.”

CAPO II

DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL CODICE AMBIENTALE

Articolo 21 [disposizioni relative alle operazioni di rifornimento di carburante]

Dopo il libro II, titolo I, capo VIII, sezione 5 della parte regolamentare del codice ambientale, è inserita una sezione 6 così formulata:

“Sezione 6: Disposizioni applicabili alle operazioni di rifornimento di carburante

Articolo R. 218-16. Per operazione di rifornimento di carburante si intende qualsiasi operazione volta a fornire carburante a un mezzo di produzione di energia elettrica accessorio all'impianto offshore di energia rinnovabile e alle relative opere di connessione alle reti pubbliche dell'energia elettrica, o a un'imbarcazione utilizzata per la costruzione, il funzionamento o la manutenzione di tali impianti e opere.

Per operatore si intende il titolare di una concessione per l'uso del demanio marittimo di cui all'articolo R. 2124-1 del codice generale della proprietà delle pubbliche amministrazioni, di un'autorizzazione di cui all'articolo 20 della summenzionata ordinanza dell'8 dicembre 2016 o di un'autorizzazione ambientale di cui all'articolo L. 181-1 del codice ambientale e, se del caso, qualsiasi subappaltatore da esso designato.

Per proprietario o gestore di un'isola artificiale, di un'installazione e di una struttura ai sensi della summenzionata ordinanza dell'8 dicembre 2016 si intende la persona fisica o giuridica responsabile del funzionamento dell'installazione.

Per armatore si intende qualsiasi persona per conto della quale un'imbarcazione è equipaggiata ai sensi dell'articolo L. 5511-1 del codice dei trasporti.

Articolo R. 218-17. Il gestore, il proprietario o l'operatore di un'isola artificiale, di un'installazione e di una struttura, nonché l'armatore ai sensi dell'articolo R. 218-16 del presente codice, sono soggetti a determinati obblighi stabiliti con decreto del ministro responsabile degli Affari marittimi e dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda l'identificazione dei rischi, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, la formazione del personale, l'architettura dell'imbarcazione che effettua l'operazione di rifornimento di carburante e le attrezzature necessarie per tali operazioni.

Il decreto stabilisce inoltre le condizioni per la supervisione del personale non coinvolto in tali operazioni durante lo svolgimento delle stesse.

Articolo R. 218-18. Tutte le operazioni di rifornimento di carburante sono soggette a preventiva notifica al prefetto marittimo, i cui dettagli e contenuti sono stabiliti con decreto del ministro responsabile per gli Affari marittimi.

Articolo R. 218-19. Il prefetto marittimo può emanare prescrizioni, volte in particolare alla tutela dell'ambiente o al coordinamento con altre attività svolte in mare, che devono essere rispettate durante l'operazione.

Il prefetto marittimo può vietare o sospendere un'operazione di rifornimento di carburante, in particolare se non è stata oggetto della notifica di cui all'articolo R. 218-18 del presente codice, se la notifica è stata presentata in violazione dei termini stabiliti con decreto del ministro responsabile per gli Affari marittimi, se le informazioni comunicate dall'operatore non sono conformi a quelle previste nella notifica o se l'operazione notificata presenta un rischio per la sicurezza marittima, la sicurezza delle persone o l'ambiente.

Articolo R. 218-20. Ogni imbarcazione che effettua operazioni di rifornimento di carburante tiene un registro del controllo di tali operazioni, il cui contenuto è specificato con decreto del ministro responsabile per gli Affari marittimi.

Articolo R. 218-21. Qualsiasi imbarcazione che effettui un'operazione di rifornimento di carburante può essere sottoposta al controllo delle autorità competenti in mare o all'ormeggio.

Articolo R. 218-22. A seconda del volume di carburante trasferito per ciascuna operazione di rifornimento, definito con decreto, l'imbarcazione che effettua l'operazione di rifornimento di carburante è soggetta al rispetto di norme specifiche stabilite con decreto del ministro responsabile per gli Affari marittimi e del ministro responsabile per l'Ambiente."

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 22 [condizioni di applicazione all'estero]

I. – Il decreto n. 2013-611 del 10 luglio 2013 è modificato come segue:

1. all'articolo 22, primo comma, dopo le parole: "Terre australi e antartiche francesi", sono aggiunte le seguenti parole: "nella versione risultante dal decreto XXX del XX xxx 2024,";

2. all'articolo 22-1, primo paragrafo, dopo le parole: "isole Wallis e Futuna", sono aggiunte le seguenti parole: "nella versione risultante dal decreto XXX del XX xxx 2024,";

3. all'articolo 21, lettera D, all'articolo 22, punto 3, e all'articolo 22-1, punto 3, le parole: "di cui all'articolo 7, quinto paragrafo, all'articolo 12, quarto paragrafo, e all'articolo 17, primo e secondo paragrafo" sono sostituite dalle parole: "e al prefetto del dipartimento".

II. – Il codice dei trasporti è così modificato:

1. nella tabella di cui all'articolo R. 5761-1:

a) la riga:

“

R. 5112-1 A	Risultanti dal decreto n. 2024-461 del 22 maggio 2024
-------------	---

”

è sostituita dalla seguente riga:

“

R. 5112-1 A	Risultanti dal decreto XXX del XX xxx 2024
-------------	--

”;

b) la riga:

“

R. 5114-1 A	Risultanti dal decreto n. 2024-461 del 22 maggio 2024
-------------	---

”

è sostituita dalla seguente riga:

“

R. 5114-1 A	Risultanti dal decreto XXX del XX xxx 2024
-------------	--

”;

2. nella tabella di cui all’articolo R. 5771-1, la riga

“

R. 5112-1 A	Risultanti dal decreto n. 2024-461 del 22 maggio 2024
-------------	---

”

è sostituita dalla seguente riga:

“

R. 5112-1 A	Risultanti dal decreto XXX del XX xxx 2024
-------------	--

”;

3. nella tabella di cui all’articolo R. 5781-1:

a) la riga:

“

R. 5112-1 A	Risultanti dal decreto n. 2024-461 del 22 maggio 2024
-------------	---

”

è sostituita dalla seguente riga:

“

R. 5114-1 A	Risultanti dal decreto XXX del XX xxx 2024
-------------	--

”;

b) la riga:

“

R. 5114-1 A	Risultanti dal decreto n. 2024-461 del 22 maggio 2024
-------------	---

”

è sostituita dalla seguente riga:

“

R. 5114-1 A	Risultanti dal decreto XXX del XX xxx 2024
-------------	--

”

4. nella tabella di cui all’articolo R. 5791-1:

a) la riga:

“

R. 5112-1 A	Risultanti dal decreto n. 2024-461 del 22 maggio 2024
-------------	---

”

è sostituita dalla seguente riga:

“

R. 5112-1 A	Risultanti dal decreto XXX del XX xxx 2024
-------------	--

”;

b) la riga:

“

R. 5114-1 A	Risultanti dal decreto n. 2024-461 del 22 maggio 2024
-------------	---

”

è sostituita dalla seguente riga:

“

R. 5114-1 A	Risultanti dal decreto XXX del XX xxx 2024
-------------	--

”;

III. – La tabella di cui all’articolo R. 950-1, punto 5, lettera a), del codice del commercio è modificata come segue:

1. la riga:

“

R. 521-2	Decreto n. 2023-369 dell’11 maggio 2023
----------	---

”

è sostituita dalla seguente riga:

“

R. 521-2	Risultanti dal decreto XXX del XX xxx 2024
----------	--

”;

2. la riga:

“

R. 521-33 e R. 521-34	Decreto n. 2021-1887 del 29 dicembre 2021
-----------------------	---

”

è sostituita dalle seguenti righe:

“

R. 521-33	Decreto n. 2021-1887 del 29 dicembre 2021
R. 521-34	Risultanti dal decreto XXX del XX xxx 2024

”;

IV. – L’articolo 61 del decreto n. 84-810 del 30 agosto 1984 è modificato come segue:

1. il paragrafo I è integrato da un punto 5, così formulato:

5. L’articolo 55, paragrafo VII, non si applica.”;

2. al paragrafo II, punto 6, dopo le parole: “articolo 41-4”, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché l’articolo 55, paragrafo VII”;

3. il paragrafo III è integrato da un punto 6, così formulato:

6. L’articolo 55, paragrafo VII, non si applica.”;

4. il paragrafo IV è integrato da un punto 5, così formulato:

5. L’articolo 55, paragrafo VII, non si applica.”;

5. al paragrafo V, punto 5, dopo le parole: “articolo 26”, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché l’articolo 55, paragrafo VII”;

6. al primo comma dei paragrafi VI, VII, VIII e IX, le parole: “a seguito del decreto n. 2020-1808 del 30 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole: “risultante dal decreto XXX del XX xxx 2024”;

7. al paragrafo VI, punto 8, dopo le parole: “articolo 42-2”, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché l’articolo 55, paragrafo VII”;

8. al paragrafo VII, punto 8, dopo le parole: “articolo 51-2”, sono aggiunte le seguenti parole: “, articolo 55, paragrafo VII”;

9. al paragrafo VIII, punto 9, dopo le parole: “articolo 42-2”, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché l’articolo 55, paragrafo VII”;

10. al paragrafo IX, dopo le parole: “articolo 51-2”, sono aggiunte le seguenti parole: “, articolo 55, paragrafo VII”;

V. – Il libro VI del codice ambientale è così modificato:

1. all'articolo 612-1 sono aggiunte le seguenti disposizioni:

“Gli articoli da R. 218-16 a R. 218-22 sono applicabili in Nuova Caledonia nella loro formulazione risultante dal decreto **XXX del XX xxx** 2024, fatti salvi le competenze conferite alla Nuova Caledonia nel settore della sicurezza marittima e i seguenti adattamenti:

1. all'articolo R. 218-16, secondo paragrafo, le parole: “di cui all'articolo R. 2124-1 del codice generale della proprietà delle pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle parole: ‘situato al di fuori dei confini amministrativi dei porti’ e le parole: ‘o un’autorizzazione ambientale di cui all'articolo L. 181-1 del codice ambientale’ sono soppresse.”;

2. all'articolo 622-1 sono aggiunte le seguenti disposizioni:

“Gli articoli da R. 218-16 a R. 218-22 sono applicabili nella Polinesia francese nella loro formulazione risultante dal decreto **XXX del XX xxx** 2024, fatti salvi le competenze conferite alla Polinesia francese nel settore della sicurezza marittima e i seguenti adattamenti:

1. all'articolo R. 218-16, secondo paragrafo, le parole: “di cui all'articolo R. 2124-1 del codice generale della proprietà delle pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle parole: ‘situato al di fuori dei confini amministrativi dei porti’ e le parole: ‘o un’autorizzazione ambientale di cui all'articolo L. 181-1 del codice ambientale’ sono soppresse.”;

3. all'articolo 632-1 sono aggiunte le seguenti disposizioni:

“Gli articoli da R. 218-16 a R. 218-22 sono applicabili a Wallis e Futuna nella loro formulazione risultante dal decreto **XXX del XX xxx** 2024, fatti salvi i seguenti adeguamenti:

1. all'articolo R. 218-16, secondo paragrafo, le parole: “di cui all'articolo R. 2124-1 del codice generale della proprietà delle pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle parole: ‘situato al di fuori dei confini amministrativi dei porti’ e le parole: ‘o un’autorizzazione ambientale di cui all'articolo L. 181-1 del codice ambientale’ sono soppresse.”;

4. all'articolo 642-1 sono aggiunte le seguenti disposizioni:

“Gli articoli da R. 218-16 a R. 218-22 sono applicabili alle Terre australi e antartiche francesi nella loro formulazione risultante dal decreto **XXX del XX xxx** 2024, fatti salvi i seguenti adeguamenti:

1. all'articolo R. 218-16, secondo paragrafo, le parole: “di cui all'articolo R. 2124-1 del codice generale della proprietà delle pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle parole: ‘situato al di fuori dei confini amministrativi dei porti’ e le parole: ‘o un’autorizzazione ambientale di cui all'articolo L. 181-1 del codice ambientale’ sono soppresse.”

Articolo 23 [disposizioni transitorie AO5 e AO6]

Il decreto specifica le condizioni per l'applicazione del titolo I, capo I, del presente decreto agli impianti offshore di produzione di energia rinnovabile che hanno dato luogo a procedure di gara con dialogo competitivo, n. 1/2021 e n. 1/2022, riguardanti rispettivamente gli impianti galleggianti offshore di produzione di energia eolica in una zona al largo della Bretagna meridionale e nel Mediterraneo, di cui all'articolo L. 311-10 del codice dell'energia.

Articolo 24 [articolo di esecuzione]

Il primo ministro, il ministro competente per i Territori d'oltremare delegato presso il primo ministro, il ministro dell'Interno, il ministro del Partenariato territoriale e del decentramento e il ministro delegato presso il ministro del Partenariato territoriale e del decentramento, competente per gli Affari marittimi e la pesca, sono responsabili, ciascuno per quanto lo riguarda, dell'applicazione del presente decreto, che è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica francese.

Redatto il

Dal primo ministro:

Il ministro competente per i Territori d'oltremare presso il primo ministro

Il ministro dell'Interno,

Il ministro del Partenariato territoriale e il decentramento,

Il ministro delegato presso il ministro del Partenariato territoriale e il decentramento,
competente per gli Affari marittimi e la pesca,